

REGIONE  
ABRUZZO



**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**

**SERVIZIO** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO** RISORSE ESTRATTIVE

**OGGETTO:** L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località “Piano Vomano” nel Comune di MORRO D’ORO (TE).  
Ditta richiedente GENTILE INERTI S.r.l.  
**Autorizzazione apertura**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTA la L.R. del 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;

**RICHIAMATI:**

- il R.D. 29/07/1927, n. 1443 sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 sulle Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- il D.Lgs 25/11/1996, n. 624 sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il Disciplinare vigente relativo alle norme e prescrizioni sulla coltivazione della cave approvato con D.G.R. n.204 del 23.01.1985;
- le “Linee guida per migliorare ed uniformare le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di cava” approvate con D.G.R n 24 del 26/01/2016;

VISTA l’istanza trasmessa in data 27/09/2023 e acquisita agli atti regionali con prot. n. 395180/23, la Ditta Gentile Inerti S.r.l. - P.IVA 01601890674 (in seguito: “la Ditta”), con sede legale in Morro D’Oro (TE), ha richiesto l’autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia sita in Località “Piano Vomano” del Comune di Morro D’Oro (TE), distinta in Catasto al foglio di mappa n. 30 particelle n. 19/p e 24/p;

**PREMESSO** che:

- con il Giudizio n. 4021 del 21/09/2023, il Comitato Regionale di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole all’esclusione dalla procedura V.I.A. per l’apertura della suddetta cava;
- dopo la conclusione dell’iter istruttorio, in data 15/03/2024 con nota prot. 114237/24, è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 s.m.i. per la valutazione del progetto con gli Enti interessati;
- il Verbale con cui si conclude favorevolmente la richiamata Conferenza di Servizi alle condizioni riportate, è stato trasmesso ai Soggetti partecipanti con prot. n. 205639/24 del 20/05/2024;

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi dell’art.13bis della L.R. n. 54/1983, in data 06/06/2024 è avvenuta la stipula della Convenzione tra la Ditta e l’Amministrazione Comunale di Morro D’Oro (TE), acquisita agli atti regionali in data 10/06/2024 al prot. n. 237258/24;

- la Ditta è ricompresa nell'elenco ("White List") delle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Teramo, ai sensi della L. n. 190/2012;
- con nota trasmessa il 24/05/2024 e acquisita al prot. n. 215044/24 la Ditta chiede una rimodulazione della polizza fideiussoria fissata in Euro 334.000.000,00 collegandola alla durata triennale della cava secondo il cronoprogramma di progetto approvato;

VERIFICATA la documentazione trasmessa dal progettista Dr. Geol. Oscar Moretti, acquisita in data 04/06/2024 al prot. n. 231024/2424, con la quale si perfeziona il piano di coltivazione della cava, suddividendo la coltivazione in n. 3 lotti aventi cadauno la superficie di mq 5.641 e un volume di 17.626 mc e subordinando il passaggio da ogni lotto al successivo all'avvenuto risanamento del lotto precedente;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, autorizzare l'apertura e la coltivazione della cava così come illustrata negli elaborati oggetto di approvazione, con prescrizioni, in Conferenza di Servizi e di stabilire l'importo della polizza a garanzia del ripristino ambientale pari a Euro 111.000,00, in considerazione dei collaudi parziali a cui la Ditta dovrà sottostare prima del passaggio da un lotto di coltivazione a quello successivo;

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava risulta di competenza della Giunta Regionale, in quanto la trasformazione industriale del materiale estratto avverrà in un sito differente dal giacimento e precisamente nell'impianto della Ditta Italfabbricati S.p.A. sito in loc. Scerne di Pineto (TE);

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto

## **D E T E R M I N A**

**Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:**

- A.** di autorizzare la Ditta Gentile Inerti S.r.l. [in seguito: "Ditta"] - P.IVA 01601890674, con sede legale in Morro D'Oro (TE) alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località "Pianura Vomano" del Comune di Morro D'Oro (TE), individuata in Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 30, Particelle n. 19/p e 24/p, secondo gli elaborati presentati in sede di istanza e approvati in Conferenza di Servizi, con relativi atti integrativi, prescrizioni e alle seguenti norme e condizioni da rispettare ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 22 della L.R. n. 54/1983 s.m.i.:

### **Art. 1**

- La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria massima di materiale estraibile pari a 52.878 mc per l'intera durata dell'attività (quantità annua estraibile pari a 17.626 mc);
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;
- La coltivazione della cava deve avvenire in n. 3 lotti operativi consecutivi così come identificati nella tavola acquisita in data 04/06/2024 al Prot.n. 231024/24, aventi cadauno una superficie di mq 5.641 e un volume totale 17.626 mc. Prima dell'inizio dei lavori il lotto sarà debitamente identificato sul terreno con la recinzione che lo delimita;
- Il passaggio da ogni lotto al successivo è subordinato alla presentazione di Relazione firmata da tecnico abilitato che asseveri il regolare risanamento del lotto precedente e previo accertamento in loco da parte degli Organi di vigilanza e controllo;
- La polizza fideiussoria a garanzia del mancato ripristino ambientale è, pertanto, fissata in Euro 111.000,00;

- Copia della polizza deve essere presentata al Servizio regionale Politica Energetica e Risorse del Territorio prima della denuncia di inizio lavori;

## Art. 2

### Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà:

- Fornire copia dell'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'Art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]", allegando la prevista "relazione tecnica" descrittiva;
- Perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'ideale chiusura delle vie di accesso, collocando ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
- Installare idonea cartellonistica di avvertimento, comprendente altresì l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
- Trasmettere al Servizio regionale e al Comune:
  - la denuncia di esercizio almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi degli Artt. 24 e 28, D.P.R. 128/1996;
  - la "messa in esercizio" di cui al comma 3, Art. 272 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
  - il D.S.S. completato in ogni sua parte e firmato digitalmente dagli interessati, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 624/1996 e dal D.Lgs 81/2008 s.m.i.;

### Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- Rispettare la profondità di scavo massima rispetto al piano campagna di metri – 3,5 e che il rispetto del franco di 2 m tra il fondo dello scavo e la massima soggiacenza della falda più prossima al p.c. deve essere verificato tramite piezometri di monitoraggio per l'intera durata della coltivazione.
- Condurre i lavori in conformità agli elaborati progettuali approvati e al cronoprogramma di coltivazione allegato alla suddivisione in lotti comunicata con nota ed elaborato tecnico acquisito in data 04/06/2024 al prot. n. 231024/24, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità, acquisendo, altresì, l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore della strada di accesso alla cava;

### Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- Rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, nonché le previste tempistiche, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- Utilizzare il terreno di scotico unicamente per il recupero ambientale dell'area che dovrà avvenire contestualmente all'avanzamento dei lavori;
- Rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;
- Utilizzare per il ripristino materiali che abbiano caratteristiche, qualità, livelli di permeabilità tali da non compromettere la futura coltivazione agricola;
- Garantire che la provenienza e le caratteristiche del materiale utilizzato per il ripristino siano documentabili secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 120/2017, conservando la relativa certificazione (P.d.U. e relative D.A.U., D.d.T., analisi) fino alla conclusione delle attività di recupero;
- Verificare che l'area di cava sia recuperata ai fini agricoli, rispettando la sagomatura finale del terreno simile a quella attuale, priva di bruschi cambi di pendenza.

### **Art. 3**

Il regolare completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà verificato in sede di chiusura dei lavori e collaudo finale. La corretta esecuzione degli interventi di ripristino ambientale saranno oggetto di una specifica Perizia asseverata a firma di Tecnico professionista, controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e sarà oggetto di uno sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, i rappresentanti dell'Ufficio Regionale Risorse Estrattive.

### **Art. 4**

Lo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'Art.1, avverrà solo a seguito dell'accertamento finale e della verifica del ripristino ambientale, come indicato nell'art.3), secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio potrà avviare il procedimento di escussione della Polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

### **Art. 5**

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per le verificazioni in situ nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria che si renderanno necessarie e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

### **Art. 6**

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

#### **B. di disporre:**

- La pubblicazione del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,
- La trasmissione via PEC del presente provvedimento:
  - Alla Ditta interessata Gentile Inerti S.r.l.;
  - Al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
  - all'Amministrazione Comunale di Morro D'Oro (TE);

#### **C. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e nei modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).**

L'Estensore  
Giuseppe Ciuca  
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Giovanni Cantone  
F.to elettronicamente

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Dario CIAMPONI